

L'art. 31 comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ("cd. decreto Monti") ha modificato l'art. 3 comma 1 lettera d-bis del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, prevedendo che le attività commerciali disciplinate dal Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte in regime di liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura.

L'attività degli artigiani iscritti all'Albo non rientra nell'ambito suddetto poiché espressamente non ricompresa in tale disciplina, ai sensi dell'art. 4 comma 2, dal Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 sul commercio.

L'art. 31 suddetto è quindi da riferirsi alle sole attività commerciali.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi

Gottardi Giovanni

Da: Daniela Simoni [dsimoni@unioneterrefiumi.fe.it]
Inviato: giovedì 3 maggio 2012 12.06
A: Gottardi Giovanni
Cc: ffinessi@unioneterrefiumi.fe.it; ddomenichini@unioneterrefiumi.fe.it
Oggetto: ORARI ACCONCIATORI ESTETISTI

Spett.le
Commissione Regionale per l'Artigianato

Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette oggi alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare *allo sportello unico del comune*, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Per quanto invece riguarda gli orari di esercizio delle attività artigianali in oggetto la legge 1142/70, all' art. 3, espressamente dispone "***La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria***".

Il regolamento SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE COORDINAMENTO S.U.A.P. DEI COMUNI DI BERRA, COPPARO, RO E TRESIGALLO per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e Piercing, recepito dall' Unione dei Comuni Terre e Fiumi con sede a Copparo (Fe), stabilisce che: "**Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale di esercizio dell'attività.**"

Sono a questo punto a chiedere:
la liberalizzazione relativa agli ORARI, prevista dalla normativa Monti espressamente solo per gli esercizi commerciali, potrebbe essere applicata anche alle categorie artigianali degli acconciatori e degli estetisti ?

Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che si vorrà prestare e saluto cordialmente.

Daniela Simoni
Servizio Unico Edilizia Imprese
Unione dei Comuni Terre e Fiumi
via Roma, 28
44034 Copparo (FE)
tel. 0532/864696